

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 23 febbraio 2006
— Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-546/03) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Risorse proprie delle Comunità — Codice doganale comunitario — Procedure intese alla riscossione dei dazi all'importazione o all'esportazione — Versamento tardivo delle risorse proprie relative a tali dazi e mancato pagamento degli interessi moratori)

(2006/C 131/13)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Diaz-Llanos La Roche e G. Wilms, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: M. Muñoz Pérez, agente)

Parti intervenienti a sostegno della convenuta: Regno di Danimarca (rappresentante: J. Molde, agente), Repubblica di Finlandia (rappresentante: A. Guimaraes-Purokoski, agente), Regno di Svezia (rappresentante: K. Wistrand, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Art. 220 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), e art. 5 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1989, n. 1854, relativo alla contabilizzazione e alle condizioni di pagamento degli importi dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione risultanti da un'obbligazione doganale (GU L 186, pag. 1) — Versamento tardivo di una parte delle risorse proprie delle Comunità europee in caso di riscossione a posteriori dei dazi doganali — Rifiuto di pagare gli interessi moratori dovuti in conseguenza del ritardo nelle iscrizioni sul conto della Commissione

Dispositivo

- 1) a) *Non rispettando i termini per la contabilizzazione a posteriori dell'importo dei dazi risultante da un'obbligazione doganale, previsti dall'art. 5 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1989, n. 1854, relativo alla contabilizzazione e alle condizioni di pagamento degli importi dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione risultanti da un'obbligazione doganale, e, a partire dal 1° gennaio 1994, previsti dall'art. 220, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, determinando così un ritardo nella messa a disposizione delle risorse proprie, e*
- b) *non versando alla Commissione delle Comunità europee gli interessi connessi a tale ritardo in applicazione dell'art. 11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE,*

Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, e, a partire dal 31 maggio 2000, in applicazione dell'art. 11 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità,

il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'insieme delle dette disposizioni.

2) *Il Regno di Spagna è condannato alle spese.*

3) *Il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia ed il Regno di Svezia sopportano le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 59 del 06.03.2004.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 16 marzo 2006
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Utrecht) — Poseidon Chartering BV/Marianne Zeeschip VOF, Albert Mooij, Sjoerdije Sijswerda, Gerrit Schram

(Causa C-3/04) ⁽¹⁾

(Direttiva 86/653/CEE — Agenti commerciali indipendenti — Nozione di agente commerciale — Conclusione e proroghe di un unico contratto per diversi anni)

(2006/C 131/14)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Utrecht

Parti nella causa principale

Ricorrente: Poseidon Chartering BV

Convenuti: Marianne Zeeschip VOF, Albert Mooij, Sjoerdije Sijswerda, Gerrit Schram

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank Utrecht — Interpretazione degli artt. 1, n. 2, 7, n. 1, e 17 della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU L 382, pag. 17) — Nozione di agente commerciale — Intermediario indipendente che ha negoziato, contro un corrispettivo, per conto di un armatore, un contratto di nolo marittimo a tempo, nonché il suo rinnovo annuale

Dispositivo

L'art. 1, n. 2, della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, dev'essere interpretato nel senso che, qualora un intermediario indipendente sia stato incaricato della conclusione di un solo contratto, successivamente prorogato per diversi anni, il requisito di permanenza previsto da tale disposizione esige che l'intermediario di cui trattasi sia stato incaricato dal proponente di trattare le proroghe successive di tale contratto.

(¹) GU C 59 del 6.3.2004.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 9 marzo 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-65/04) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Trattato CEEA — Sfera d'applicazione — Direttiva 89/618/Euratom — Protezione sanitaria — Radiazioni ionizzanti — Utilizzazione dell'energia nucleare a fini militari — Riparazione di un sottomarina a propulsione nucleare)

(2006/C 131/15)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sig.ra L. Ström van Lier e sig. J. Grunwald, agenti)

Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: sig.re C. Jackson e C. Gibbs agenti, assistite dagli avv.ti D. Wyatt, QC e S. Tromans, barrister)

Interveniente a sostegno del convenuto: Repubblica francese [rappresentanti: sigg. R. Abraham, G. de Bergues e E. Puisais nonché dalla sig.ra C. Jurgensen, agenti]

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 5, n. 3, della direttiva del Consiglio 27 novembre 1989, 89/618/Euratom, concernente l'informazione della popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sul comportamento da adottare in caso di emergenza radioattiva (GU L 357, pag. 31)

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.
- 3) La Repubblica francese supporterà le proprie spese.

(¹) GU C 94 del 17.4.2004.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 23 febbraio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-122/04) (¹)

(Competenze della Commissione — Modalità di esercizio delle competenze di esecuzione — Attuazione del programma Forest Focus)

(2006/C 131/16)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sig.ra C.-F. Durand e sig. M. van Beek, agenti)

Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: sig. K. Bradley e sig.ra M. Gómez Leal, agenti), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: sig. I. Díez Parra e sig.ra M. Balta, agenti)

Intervenienti a sostegno dei convenuti: Regno di Spagna (rappresentante: sig. M. Muñoz Pérez, agente), Repubblica di Finlandia (rappresentante: sig.ra T. Pynnä, agente)

Oggetto

Annullamento dell'art. 17, n. 2, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 17 novembre 2003, n. 2152, relativo al monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità (Forest Focus) (GU L 324, pag. 1), nella misura in cui la norma suddetta assoggetta l'adozione delle misure di attuazione del programma Forest Focus alla procedura di regolamentazione, prevista dall'art. 5 della decisione del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/468/CE, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184, pag. 23)